

Allegato I

Articolo 1

Possono avvalersi della presente autorizzazione generale le seguenti attività:

1. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
2. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
3. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
4. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
5. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
6. Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
7. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
8. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.
9. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
10. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.
11. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
12. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.
13. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.
14. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti, per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno.
15. Tempra di metalli.
16. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.
17. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
18. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
19. Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
21. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno.
22. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.
23. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
24. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
25. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
26. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
27. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
28. Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
29. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
30. Taglio e deformazione plastica di metalli.

31. Elettroerosione.
32. Lavorazioni meccaniche in genere effettuate su metalli o leghe metalliche.
33. Attività del settore calzaturiero e pellettiero.
34. Attività di distillazione.
35. Attività di estrazione di materiali inerti.
36. Attività di lavorazione di materiali inerti con capacità massima complessiva di trattamento non superiore a 200000 tonnellate all'anno.
37. Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
38. Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
39. Attività di produzione di calore con impianti termici che utilizzano combustibili solidi, liquidi o gassosi.

Non possono comunque avvalersi della presente autorizzazione generale le seguenti attività:

- attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad eccezione degli impianti di cui all'art. 275 c. 20;
- attività direttamente collegate e tecnicamente connesse ad attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che possano influire sulle emissioni di COV;
- attività che effettuino la pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto ed utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg;
- attività generanti emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- attività che impieghino le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 03/02/1997 n° 52 e s.m.i., come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- attività che utilizzino materiali polverulenti contenenti sostanze comprese nella classi riportate nella seguente tabella al di sopra dei corrispondenti valori, riferiti al secco, in una frazione di materiale separabile mediante setacciatura con setaccio dotato di maglie aventi una larghezza massima di 5 mm

Sostanze di cui alla parte II Allegato I alla Parte V tabella B Classe I	50 mg/kg
Sostanze di cui alla parte II Allegato I alla Parte V tabella B Classe II	0,5 g/kg
Sostanze di cui alla parte II Allegato I alla Parte V tabella B Classe III	5 g/kg

- attività impieganti sostanze di cui alla L. 28/12/1993 n° 549 e s.m.i. "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente";
- attività rientranti nell'ambito di applicazione D.Lgs. 18/02/2005 n° 59 e s.m.i. "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- attività rientranti nell'ambito di applicazione D.Lgs. 11/05/2005 n° 133 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti".

Fatto salvo quanto stabilito al successivo Art. 11 c. 34, non sono oggetto della presente autorizzazione generale le emissioni in atmosfera originate dalle attività di gestione dei rifiuti soggette ad apposita autorizzazione ordinaria, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., oppure alle procedure di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i o di cui al D.M. 12/06/2002 n° 161 e s.m.i.

Nell'ambito del presente atto, per attività deve intendersi l'insieme delle operazioni che producono emissioni in atmosfera; tali operazioni possono essere condotte in presenza o in assenza di impianti.

Se più impianti aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo sono destinati ad attività tra loro identiche o comunque riconducibili alla medesima fattispecie, questi sono in via generale considerati come un unico impianto.

L'attività può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio. In tal caso:

- è ammessa nello stesso ciclo la coesistenza fra differenti attività disciplinate dalla presente autorizzazione generale;
- è ammessa nello stesso ciclo la coesistenza di attività disciplinate dalla presente autorizzazione generale e attività scarsamente rilevanti di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- è ammessa nello stesso ciclo la coesistenza di attività disciplinate dalla presente autorizzazione generale e attività di cui all'art. 269 c. 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- fatte salve eventuali e future disposizioni di Legge di avviso contrario, è ammessa la coesistenza nello stesso ciclo fra attività disciplinate dalla presente autorizzazione generale e attività di natura differente soggette al regime autorizzatorio ordinario di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In tale contesto, i gestori di attività rientranti nel campo di applicazione della presente autorizzazione generale e già autorizzate in via ordinaria, hanno la facoltà di rinunciare per intero all'autorizzazione ordinaria presentando l'apposita dichiarazione di cui all'Allegato II A. Non è in ogni caso ammessa la rinuncia parziale all'autorizzazione ordinaria.

Per quanto non definito nel presente atto, dovrà essere fatto riferimento a quanto specificato nel D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 recante "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito, e nell'Allegato II, sinteticamente indicati semplicemente come "D.Lgs.152/06").

Articolo 2

Per attività **esistente** si intende quella per la quale il gestore abbia già inviato richiesta di adesione ad un'autorizzazione generale antecedentemente alla data di **entrata in vigore del presente atto**.

Per attività **nuova** si intende quella che viene per la prima volta avviata in data successiva all'**entrata in vigore del presente atto e che non ricade nella definizione di attività "esistente"**.

Per attività **da modificare** si intende quella che, avendo già aderito alla presente autorizzazione generale, viene in seguito modificata in ogni caso in modo tale da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto.

Gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso **già autorizzati ai sensi della D.G.P. n° 224 del 01/07/2005** e che intendano effettuare delle modifiche dovranno aderire alla presente autorizzazione generale.

Per attività **da trasferire** si intende quella che, avendo già aderito alla presente autorizzazione generale, viene in seguito trasferita in altra località.

Gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso **già autorizzati ai sensi della D.G.P. n° 224 del 01/07/2005** e che intendano effettuare un trasferimento dovranno aderire alla presente autorizzazione generale.

Fatte salve eventuali deroghe previste all'Art. 11, per ciascuna attività elencata all'Art. 1 che il gestore intenda svolgere in conformità al presente atto dovrà essere presentata specifica dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta conformemente al modello di adesione di cui all'Allegato II. I destinatari della dichiarazione sono i seguenti: Provincia, dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.M. e Comune competente per territorio (di seguito individuati come "destinatari"). La sola copia per la Provincia deve essere in bollo, secondo le indicazioni specificate nella modulistica.

E' fatta salva la possibilità di presentare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria.

Deve comunque essere presentata domanda in procedura ordinaria nel caso in cui l'attività esistente non possa adeguarsi alle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione generale. In tal caso, per le attività esistenti l'autorizzazione ordinaria dovrà essere ottenuta **entro e non oltre 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente atto**; fino all'ottenimento dell'autorizzazione ordinaria o comunque fino alla summenzionata scadenza, continuerà a considerarsi efficace l'autorizzazione generale precedentemente in uso per l'attività. Nel caso in cui non venga ottenuta l'autorizzazione ordinaria entro i termini previsti dal presente atto, l'attività sarà considerata svolta in assenza di autorizzazione.

Per le attività sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale e/o Valutazione Ambientale Strategica, l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'esito positivo delle relative istruttorie; resta inteso l'obbligo di attenersi al rispetto di ogni prescrizione ricevuta in tali sedi e pertinenti alla minimizzazione dell'impatto ambientale dell'attività.

La dichiarazione di cui all'Allegato II A, relativa alle attività nuove e a quelle da trasferire, deve essere presentata con un anticipo di almeno 45 giorni liberi rispetto all'avvio dell'attività.

La dichiarazione di cui all'Allegato II A o all'Allegato II B, relativa alle attività esistenti, deve essere presentata **entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente atto**; in caso contrario l'attività sarà considerata svolta in assenza di autorizzazione. Il piano di adeguamento, ove previsto, dovrà essere compiutamente realizzato **entro e non oltre 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente atto**; l'ultimazione dei lavori dovrà essere opportunamente e tempestivamente comunicata a tutti i destinatari come previsto dall'Allegato II C da presentare **entro e non oltre 60 giorni dalla data di avvenuto adeguamento**.

Le attività anteriori al 1988, quelle anteriori al 2006 e quelle autorizzate ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 potranno avvalersi della presente autorizzazione generale qualora già adeguate; queste dovranno presentare apposita dichiarazione, come da Allegato II A, con un anticipo di almeno 45 giorni liberi rispetto alla data di prosecuzione dell'attività e comunque entro i termini fissati dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06.

Le attività di distillazione di solventi e le attività di estrazione di materiali inerti da adeguarsi ai sensi dell'art. 281 c. 2 D.Lgs. 152/06, potranno avvalersi della presente autorizzazione generale qualora già conformi; queste dovranno presentare apposita dichiarazione, come da Allegato II A, con un anticipo di almeno 45 giorni liberi rispetto alla data di prosecuzione dell'attività.

La dichiarazione di cui all'Allegato II F, relativa alle attività da modificare, deve essere presentata con un anticipo di almeno 45 giorni liberi rispetto alla realizzazione delle modifiche.

In caso di attività nuove o da trasferire, la ditta si intende autorizzata decorso il termine di 45 giorni liberi dalla presentazione alla Provincia della dichiarazione di cui all'Allegato II A.

In caso di attività esistenti e non adeguate, la ditta si intende autorizzata alla data di adeguamento dichiarata nell'Allegato II C; fino a tale data continuerà a considerarsi efficace l'autorizzazione generale precedentemente in uso. Le attività esistenti e già adeguate che abbiano regolarmente presentato la dichiarazione di cui all'Allegato II A, si intendono autorizzate decorso il termine di 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente atto; fino a tale data continuerà a considerarsi efficace l'autorizzazione generale precedentemente in uso.

Le attività anteriori al 1988, quelle già autorizzate in via ordinaria e quelle che intendono adeguarsi ai sensi dell'art. 281 c. 2 D.Lgs. 152/06, si intendono autorizzate decorso il termine di 45 giorni liberi dalla presentazione alla Provincia della dichiarazione di cui all'Allegato II A.

In caso di attività da modificare, la ditta si intende autorizzata ad implementare le modifiche decorso il termine di 45 giorni liberi dalla presentazione alla Provincia della dichiarazione di cui all'Allegato II F.

Gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso che abbiano già richiesto di aderire all'autorizzazione generale rilasciata con D.G.P. n° 224 del 01/07/2005, possono continuare ad operare nel rispetto delle prescrizioni ivi impartite al massimo fino alla data di rinnovo del presente atto. Resta fatta salva la facoltà dei gestori di aderire alla presente autorizzazione generale in qualità di impianti esistenti.

Gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso nuovi o da trasferire, nonché quelli autorizzati con D.G.P. n° 224 del 01/07/2005 che intendano effettuare un trasferimento o una modifica, dovranno avvalersi della presente autorizzazione generale presentando la dichiarazione di cui all'Allegato II D con un anticipo di almeno 45 giorni liberi rispetto alla data di avvio dell'attività o di realizzazione delle modifiche. Tali attività si intendono autorizzate decorso il termine di 45 giorni liberi dalla presentazione alla Provincia della dichiarazione all'Allegato II D.

La dichiarazione di cui all'Allegato II E, relativa agli impianti termici, deve essere presentata con un anticipo di almeno 45 giorni liberi rispetto all'avvio o alla prosecuzione dell'attività in conformità alle prescrizioni di cui al presente atto. Tali impianti si intendono autorizzati decorso il termine di 45 giorni liberi dalla presentazione alla Provincia della dichiarazione di cui all'Allegato II E.

Le aziende che svolgono unicamente attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e/o di cui all'art. 269 c. 14 del decreto medesimo e che non prevedano l'utilizzo di sostanze o preparati classificati dal D.Lgs. 03/02/1997 n° 52 e s.m.i., come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ed ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sono esentate dal fornire preventiva comunicazione relativamente alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio dell'attività, essendo comunque tenute ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di emissioni in atmosfera.

Fermo restando quanto stabilito dal punto 3 di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06, le aziende che svolgono tali attività in contesti soggetti all'autorizzazione generale o a quella ordinaria ne daranno invece opportuna contezza restituendo, debitamente compilato, l'apposito modello di cui all'Allegato II G preventivamente all'avvio dell'attività o, a seconda dei casi, come informazione sulla prosecuzione della stessa; in tal caso, per gli impianti disciplinati dall'art. 269 c. 14 del D.Lgs. 152/06 già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto, il gestore dovrà inviare la suddetta comunicazione almeno in occasione del primo aggiornamento necessario per Legge delle informazioni da rendere all'Autorità Competente.

Ai fini del rispetto delle tempistiche relative alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato II, farà fede il timbro postale di spedizione.

Articolo 3

Il modello per avvalersi della presente autorizzazione generale, correttamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato a mezzo posta, in plico chiuso, con avviso di ricevimento; la dichiarazione sarà considerata inefficace qualora risulti sprovvista di tutti gli elementi ritenuti essenziali per la sua valutazione e per la descrizione della realtà emissiva aziendale.

La Provincia, anche su iniziativa degli altri destinatari della dichiarazione, chiamati ad esercitare le rispettive attribuzioni di Legge nelle materie di competenza, potrà richiedere documentazione integrativa entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione stessa.

La Provincia può negare l'adesione all'autorizzazione generale, anche su segnalazione motivata di Comune e/o ARPAM, nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario, laddove questo venga motivato dagli organi competenti, o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, laddove documentata, o in ogni altra fattispecie argomentata e pertinente alle finalità di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività.

La Provincia, anche su opportuna e puntuale segnalazione da parte di altri organi competenti, si riserva di impartire eventuali ulteriori prescrizioni, compresa l'effettuazione di campionamenti e l'installazione di impianti di abbattimento.

Nell'ambito di operazioni di controllo, la Provincia, anche su iniziativa di altri organi competenti, si riserva di richiedere approfondimenti o chiarimenti riguardo alla documentazione presentata e alle modalità di svolgimento dell'attività.

Articolo 4

La validità della presente autorizzazione è regolamentata dall'art. 272 c. 3 del D.Lgs. 152/06; essa rimane comunque valida fino al suo rinnovo da parte dell'autorità competente; a seguito del rinnovo, l'esercizio dell'attività autorizzata potrà proseguire con le modalità previste dal nuovo provvedimento. Sono fatte salve eventuali successive disposizioni in materia da parte del Legislatore.

Articolo 5

La Provincia e gli altri destinatari della dichiarazione, chiamati ad esercitare le rispettive attribuzioni di Legge, hanno la facoltà di accertare durante lo svolgimento dell'attività autorizzata la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale, nonché il rispetto delle disposizioni normative.

Articolo 6

Il presente provvedimento autorizzatorio riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività.

Articolo 7

Ogni modifica di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante deve essere comunicata a tutti i destinatari **entro 90 giorni dalla variazione**.

Ogni modifica di quanto dichiarato anche a mezzo del modello di adesione dovrà essere preventivamente comunicata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'Allegato II F o all'Allegato II D, secondo le modalità di cui al precedente Art. 2.

Articolo 8

In caso di mancato rispetto di quanto stabilito con il presente atto, troveranno applicazione i provvedimenti e le sanzioni di cui agli artt. 278, 279 e 296 del D.Lgs. 152/06. Qualora emerga la non rispondenza al vero del contenuto delle dichiarazioni rese a mezzo dell'Allegato II, l'interessato decadrà immediatamente e senza necessità di alcuna preventiva comunicazione dai benefici derivanti dall'adesione alla presente autorizzazione generale. Altresì, l'accertamento di violazioni delle prescrizioni di Legge ed autorizzatorie comporterà la comunicazione di tali circostanze all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Articolo 9

Il presente atto potrà essere impugnato dinanzi al TAR MARCHE entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla sua emanazione con ricorso giudiziale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Articolo 10 – Prescrizioni tecniche generali

L'attività dell'azienda dovrà svolgersi in conformità alle seguenti prescrizioni:

- a) Laddove il consumo di materie prime costituisca il criterio per avvalersi della presente autorizzazione generale, come specificato all'Art. 1, le fatture d'acquisto e i dati relativi alle giacenze di magazzino, aggiornati al 31 dicembre di ogni anno, dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo per almeno 5 anni. Altresì le schede di sicurezza delle materie prime dovranno in ogni caso essere tenute a disposizione degli organi di controllo. In sede di dichiarazione dovrà essere indicato il numero di giorni lavorativi per anno, come peraltro previsto dalla modulistica;
- b) Le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle soglie di produzione o di consumo eventualmente previste all'Art. 1. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle operazioni esercitate nell'ambito della stessa attività;
- c) Fatto salvo quanto eventualmente previsto al successivo Art. 11 per le specifiche attività, tutte le operazioni svolte che danno luogo ad emissioni in atmosfera devono essere effettuate con macchine o in postazioni o in cabine o in ambienti confinati, idonei alla minimizzazione delle emissioni. Nello svolgimento di ogni attività, il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse. Fermo restando quanto previsto all'Art. 1, nel caso l'attività comporti la produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico e scarico di sostanze polverulente, oppure comporti emissioni in forma di gas o vapore provenienti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06, che si intende qui richiamato;

- d) Per quanto attiene alla nomenclatura delle sostanze, ivi compresa l'individuazione in "classi", si dovrà fare riferimento all'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
- e) La ditta è tenuta in ogni caso a dichiarare la presenza di eventuali ulteriori fasi od operazioni diverse da quelle esplicitate al successivo Art. 11. Parimenti la ditta potrà dichiarare l'assenza dalle proprie emissioni di taluni inquinanti fra quelli prescritti al successivo Art. 11; in tal caso, il gestore dovrà corredare la dichiarazione presentata a mezzo del modello di cui all'Allegato II con le schede di sicurezza dei prodotti impiegati, quale dimostrazione di quanto affermato;
- f) I gestori delle attività nuove o da trasferire per le quali all'Art. 11 sia prevista l'esecuzione di campionamenti analitici, ed i gestori delle attività di cui all'Art. 11 comma 39, entro 120 giorni dalla presentazione alla Provincia della dichiarazione di cui all'Allegato II A o all'Allegato II E comunicano per iscritto ai destinatari i dati relativi al primo campionamento effettuato in data successiva all'avvio o alla prosecuzione dell'attività. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'azienda o da persona espressamente delegata a tale compito e tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora cause di forza maggiore impediscano la comunicazione dei risultati nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tempestivamente tutti i destinatari, specificandone le cause;
- g) I gestori delle attività esistenti, anteriori al 1988, anteriori al 2006, autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 nonché di quelle da adeguarsi ai sensi dell'art. 281 c. 2 del D.Lgs. 152/06, per le quali all'Art 11 sia prevista l'esecuzione di campionamenti analitici, entro 120 giorni dalla presentazione alla Provincia della dichiarazione di cui all'Allegato II A o Allegato II C comunicano per iscritto ai destinatari i dati relativi al primo campionamento effettuato in data successiva a quella di adeguamento o a quella di prosecuzione dell'attività. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'azienda o da persona espressamente delegata a tale compito e tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora cause di forza maggiore impediscano la comunicazione dei risultati nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tempestivamente tutti i destinatari, specificandone le cause;
- h) I controlli degli inquinanti, ove previsti, devono avvenire utilizzando metodi rispondenti alle norme tecniche nazionali in vigore o, qualora queste non siano disponibili, a normative comunitarie EN/UNI EN in vigore oppure, ove anche queste non siano disponibili, alle norme internazionali ISO. Il riferimento del metodo impiegato dovrà essere esplicitamente indicato nel referto analitico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Parimenti il certificato dovrà riportare le risultanze dei camini virtuali applicati ai sensi dell'art. 270 c. 6 del D.Lgs. 152/06;
- i) Laddove vengano prescritti campionamenti periodici, questi si intendono a cadenza biennale; la periodicità si intende decorrente dalla data del primo campionamento. Le risultanze dei campionamenti biennali devono essere riportate negli appositi registri con le modalità di cui ai punti f) e g). Rimane in ogni caso facoltà della Provincia e degli altri organi competenti richiedere, in qualunque momento, l'invio dei risultati di tutti i campionamenti nonché chiederne l'esibizione nel corso di ispezioni o accertamenti. Qualora cause di forza maggiore impediscano lo svolgimento dei campionamenti nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tempestivamente tutti i destinatari, specificandone le cause;
- j) Copia della documentazione trasmessa ai destinatari dovrà essere custodita presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo;
- k) La ditta è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria dei macchinari e degli impianti di abbattimento secondo le indicazioni fornite dal costruttore e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, nonché ad effettuare ogni altro intervento necessario ad assicurarne l'ottimale funzionamento. Delle operazioni di manutenzione e di ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere mantenuta traccia in appositi registri (di cui al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06). I registri dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'azienda o da persona espressamente delegata a tale compito e tenuti a disposizione degli organi di controllo;
- l) L'impresa dovrà eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. In particolare la sezione di

campionamento dovrà essere resa accessibile per le operazioni di rilevazione ed agibile in condizioni di sicurezza, secondo le norme vigenti. I camini per lo scarico in atmosfera, oltre ad essere identificati con apposite targhette recanti la sigla dell'emissione già riportata in sede di dichiarazione, dovranno essere provvisti di idonei punti di prelievo per la misura ed il campionamento degli effluenti, da posizionarsi secondo quanto indicato dalle vigenti normative nazionali e internazionali. Dovrà inoltre essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti, al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico di cui al presente atto;

- m) In riferimento a quanto previsto dall'art. 271 c. 14 del D.Lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia, entro le otto ore successive, il verificarsi di eventi, malfunzionamenti o avarie tali da pregiudicare potenzialmente il rispetto dei valori limite di emissione. In tali casi egli dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- n) Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Come stabilito al Titolo III del D.Lgs. 152/06, negli impianti disciplinati dal presente atto possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06, alle condizioni ivi stabilite; le schede tecniche relative alle caratteristiche del combustibile dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo;
- o) In deroga a quanto previsto all'Art. 11 e fatte salve eventuali osservazioni o eccezioni da parte dell'autorità competente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 1 anche mediante l'impiego di dispositivi mobili di aspirazione che diano luogo ad emissioni all'interno del locale di lavorazione. Per tali dispositivi non sono prescritti autocontrolli;
- p) Nell'ambito delle attività di cui all'Art. 11, lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti allo stato solido devono in ogni caso essere effettuati in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni in atmosfera. Qualora il materiale solido, idoneamente stoccato, non presenti caratteristiche di polverosità, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos e fermo restando quanto previsto alla precedente lettera c), questi devono essere presidiati da un sistema di filtrazione a secco la cui efficienza di abbattimento, non inferiore all'80%, sia dichiarata dal costruttore. Documentazione attestante il soddisfacimento di tali requisiti di efficienza dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di massima efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione, in linea con quanto previsto alla precedente lettera k). In alternativa all'installazione dell'impianto di abbattimento dovrà essere garantita la misurabilità del valore di concentrazione delle polveri totali secondo i metodi di cui alla precedente lettera h); in tal caso il limite per le polveri totali è fissato pari a 10 mg/Nm^3 . Il rispetto di tale limite dovrà essere attestato comunicando ai destinatari le risultanze dei campionamenti con le modalità di cui ai precedenti punti f) o g). I dati relativi ai controlli analitici devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo;
- q) I limiti in concentrazione ed in flusso di massa si intendono rispettati a condizione che le emissioni, correttamente individuate ai sensi dell'art. 270 commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/06, risultino non superiori ai corrispondenti valori prescritti per effetto del presente atto. In ogni caso, laddove il flusso di massa degli inquinanti risulti pari ai valori prescritti dovrà essere installato idoneo impianto di abbattimento. Documentazione attestante il soddisfacimento di requisiti di idoneità del sistema di abbattimento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- r) Le operazioni di pulizia delle attrezzature devono essere effettuate possibilmente in luoghi dedicati ed idonei ad evitare lo spandimento anche accidentale dei liquidi di pulizia. Nel caso di utilizzo di prodotti a base di sostanze volatili, dovranno essere impiegate strutture presidiate da un idoneo sistema di aspirazione delle emissioni e di recupero dei liquidi di lavaggio;
- s) Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente a Provincia, Comune, A.R.P.A.M. ed A.S.U.R., il superamento dei limiti di emissione e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un celere ripristino della conformità;
- t) Nell'ambito di un ciclo tecnologico già autorizzato per effetto del presente atto ed esclusivamente per finalità non produttive, è ammesso lo svolgimento occasionale, ovvero non previsto, di attività di

cui all'elenco riportato all'Art. 1. Tali operazioni non sono soggette né all'obbligo dell'invio delle dichiarazioni di cui all'Allegato II né all'esecuzione di autocontrolli.

Articolo 11 – Prescrizioni tecniche specifiche

Comma 1 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

Ai fini del calcolo della soglia, nel computo delle materie prime, concorrono al raggiungimento del limite di 20 kg/giorno prodotti quali: fondi, catalizzatori, diluenti, ecc.

E' consentito l'utilizzo di prodotti contenenti SOV per la pulizia delle apparecchiature e per operazioni di sgrassaggio, in tal caso gli stessi non concorrono al raggiungimento del valore soglia di cui sopra.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi i 500 kg/anno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di preparazione delle vernici anche con tintometri.

Nel caso in cui vengano svolte attività funzionali ovvero direttamente connesse alle operazioni di riparazione (es: saldatura, taglio manufatti, ecc.) e queste siano a loro volta contemplate nell'elenco di cui all'Art. 1, le stesse, pur essendo esentate dall'obbligo di presentare specifica dichiarazione, saranno soggette al rispetto delle prescrizioni di cui al pertinente comma del presente Art. 11, ivi compreso il rispetto dei limiti di emissione e le modalità di svolgimento degli eventuali autocontrolli. Tali attività si intenderanno autorizzate a condizione che l'interessato ne dia opportuna descrizione contestualmente alla dichiarazione resa per aderire al presente comma, come previsto dall'Allegato II. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 10 lett. o), lo svolgimento delle suddette attività, nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni inerenti il convogliamento delle emissioni, è comunque ammesso a condizione che le stesse vengano svolte in ambienti confinati dotati di aspirazione.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I (*)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(*) I limiti relativi alle SOV si applicano in caso di utilizzo di prodotti contenenti sostanze organiche volatili.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Essiccazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
SOV come TOC	50

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	3
SOV come TOC	50

Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Non sono prescritti campionamenti nei seguenti casi:

- impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 4 kg/giorno;
- utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa con un contenuto massimo di SOV nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

Comma 2 – Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.

Non è oggetto del presente comma l'utilizzo di macchine per eliografia di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

La soglia dei 30 kg/giorno si intende riferita all'utilizzo di inchiostri, paste serigrafiche, prodotti vernicianti e similari.

E' consentito l'utilizzo di prodotti contenenti SOV per la pulizia delle apparecchiature e per operazioni di sgrassaggio, in tal caso gli stessi non concorrono al raggiungimento del valore soglia di cui sopra.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 15 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni la preparazione delle matrici e delle lastre di stampa.

Miscelazione e preparazione di inchiostri e vernici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di miscelazione e dissoluzione di inchiostri, di prodotti vernicianti ed assimilabili, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I (*)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(*) I limiti relativi alle SOV si applicano in caso di utilizzo di prodotti contenenti sostanze organiche volatili.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Applicazione ed essiccazione dei prodotti vernicianti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di tipografia, litografia, serigrafia, tampografia ed altre operazioni assimilabili con impiego di vernici, inchiostri, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non

sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I (*)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(*) I limiti relativi alle SOV si applicano in caso di utilizzo di prodotti contenenti sostanze organiche volatili.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Essiccazione e polimerizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
SOV come TOC	50

Operazioni accessorie

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di rifilatura del materiale, taglio, foratura, legatoria, ecc. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC (*)	50	/

(*) I limiti relativi alle SOV si applicano in caso vengano effettuate operazioni di incollaggio.

Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV

La pulizia di attrezzature, se effettuata con diluenti organici, dovrà avvenire sotto aspirazione ed in modo da poter permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e/o dell'eventuale recupero.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le attività svolte con utilizzo giornaliero massimo complessivo di prodotti per la stampa non superiore a 3 kg/giorno, non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

Comma 3 – Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.

Ai fini del calcolo della soglia, nel computo delle materie prime, i seguenti materiali non concorrono al raggiungimento del limite di 500 kg/giorno:

- collanti, adesivi e solventi;
- cariche;
- additivi, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori, plastificanti, cere;
- soluzioni detergenti;
- coloranti;
- master batch (mescola madre).

Qualora vengano svolte entrambe le attività di cui ai successivi paragrafi A) e B), il limite delle materie prime deve intendersi riferito alla sommatoria delle due attività.

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale le attività inerenti la produzione di polimeri, a partire da monomeri o da oligomeri, di espansi, di lastre in polistirene, di laminati, di accoppiati e la stampa di film plastici, nonché la lavorazione e la produzione di manufatti in vetroresina.

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di conversione della gomma nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi 15 tonnellate/anno.

A) PRODUZIONE DI MANUFATTI IN GOMMA ED ALTRI ELASTOMERI

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Preparazione delle mescole

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di preparazione delle mescole di gomma ed altri elastomeri.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca (NH ₃) (*)	10	/

(*) Il limite relativo all'Ammoniaca si applica in caso venga effettuata la preparazione di mescole di lattice.

Formatura ed altre operazioni a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di formatura, estrusione, trafilatura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni

con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di cernita, taglio, sbavatura, burattatura, triturazione ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Vulcanizzazione e Postvulcanizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC (*)	30	/

(*) Nel caso di lavorazione di elastomeri in solventi.

Lavaggio stampi

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di lavaggio stampi in vasca con soluzioni o emulsioni liquide.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Ammoniaca (NH ₃)	10

AUTOCONTROLLI

1A) Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2A) Per le attività svolte con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 50 kg/giorno, non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

B) TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Preparazione delle mescole

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Formatura ed altre operazioni a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di formatura (estrusione, pressoiniezione, trafilatura, ecc.), ed altre operazioni a caldo (stampaggio, gelificazione, saldatura, ecc.).

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni

con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

Macinazione degli scarti

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Densificazione su materiale plastico flessibile

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

Lavorazioni meccaniche a freddo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di cernita, taglio, sbavatura, burattatura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

1B) Con le modalità di cui all' Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2B) Per le attività svolte con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 50 kg/giorno, non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

Comma 4 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

Ai fini del calcolo della soglia, nel computo delle materie prime, concorrono al raggiungimento del limite di 2000 kg/giorno esclusivamente i materiali a base di legno.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le operazioni verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno né l'utilizzo di impregnanti e/o isolanti.

Non sono altresì oggetto del presente comma le operazioni di lavorazione meccanica (carteggiatura, ecc.) effettuate su materiali a base di legno rivestiti con prodotti vernicianti.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Il contestuale svolgimento dell'attività di incollaggio è esentato dall'obbligo di presentare specifica dichiarazione, ma rimane comunque soggetto al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 13 del presente Art. 11, ivi compresi il rispetto dei limiti di emissione, delle modalità di svolgimento degli eventuali autocontrolli, nonché della soglia di consumo delle materie prime fissata pari a 100 kg/giorno di sostanze collanti. Tale attività si intenderà autorizzata a condizione che l'interessato ne dia opportuna descrizione contestualmente alla dichiarazione resa per aderire al presente comma, come previsto dall'Allegato II.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di incollaggio eseguite con utilizzo di colle di tipo vinilico/senza solvente.

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di tranciatura, macinazione, troncatrice, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, fresatura, foratura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino. Non sono prescritti campionamenti periodici.

Comma 5 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.

Il presente comma è applicabile anche al rivestimento di oggetti in materiale a base legno.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 15 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di preparazione delle vernici anche con tintometri.

Il contestuale svolgimento dell'attività di lavorazione meccanica del legno è esentato all'obbligo di presentare specifica dichiarazione, ma rimane comunque soggetto al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 del presente Art. 11, ivi compreso il rispetto dei limiti di emissione, delle modalità di svolgimento degli eventuali autocontrolli, nonché della soglia di consumo delle materie prime fissata pari a 2000 kg/giorno di materiale a base legno. Tale attività si intenderà autorizzata a condizione che l'interessato ne dia opportuna descrizione contestualmente alla dichiarazione resa per aderire al presente comma, come previsto dall'Allegato II.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, laccatura, doratura manuale o a spruzzo (manuale o robotizzato), di applicazione di prodotti impregnanti, di isolanti e tinte ed operazioni simili.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I (*)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(*) I limiti relativi alle SOV si applicano in caso di utilizzo di prodotti contenenti sostanze organiche volatili.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura ed altre operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni meccaniche effettuate su materiali rivestiti.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Essiccazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
SOV come TOC	50

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	3
SOV come TOC	50

Verniciatura piana

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

In caso di utilizzo di sostanze organiche volatili, il limite di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata, è pari a 20 g/m².

Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Non sono prescritti campionamenti nei seguenti casi:

- impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 10 kg/giorno;
- utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa con un contenuto massimo di SOV nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

Comma 6 - Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

E' consentito l'utilizzo di prodotti contenenti SOV per la pulizia delle apparecchiature e per operazioni di sgrassaggio, in tal caso gli stessi non concorrono al raggiungimento del valore soglia di cui sopra.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 5 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di preparazione delle vernici anche con tintometri.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura (anche a polvere), ritocco, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I (*)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(*) I limiti relativi alle SOV si applicano in caso di utilizzo di prodotti contenenti sostanze organiche volatili.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura ed altre operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni meccaniche effettuate su materiali rivestiti.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Essiccazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
SOV come TOC	50

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	3
SOV come TOC	50

Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all' Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Non sono prescritti campionamenti nei seguenti casi:

- impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 10 kg/giorno;
- utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa con un contenuto massimo di SOV nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

Comma 7 – Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni lo stoccaggio delle materie prime in sacchi e le operazioni di caricamento manuale.

Impasto

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Cottura in forno

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

AUTOCONTROLLI

Non sono prescritti campionamenti.

Comma 8 – Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni lo stoccaggio delle materie prime in sacchi e le operazioni di caricamento manuale.

Stoccaggio, carico, scarico e trasporto

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Macinazione e pulitura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Processo di estrazione della caffeina con solvente

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

Torrefazione e tostatura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/
CO (*)	200	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	200	/

(*) I limiti per tali sostanze trovano applicazione nel caso di utilizzo di impianti di postcombustione. In tali casi il certificato analitico dovrà espressamente riportare il dato relativo al tenore di ossigeno nell'effluente gassoso.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Comma 9 - Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito dall'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 100 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di stoccaggio e vendita dei prodotti finiti.

Stoccaggio e movimentazione materie prime

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca (NH ₃) (*)	5	/
SOV come TOC (*)	50	/

(*) I limiti per tali sostanze trovano applicazione nel caso di utilizzo di materie prime liquide.

Preparazione di mescole e miscele solide

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
SOV come TOC	50	/

Preparazione mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50	/

Finitura e maturazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di finitura dei prodotti a solvente o all'acqua, la macinazione, la fusione dei prodotti o l'aggregazione degli stessi in forma pastosa e la maturazione.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50	/

Confezionamento prodotti finiti

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
SOV come TOC	50	/

Pulizia di attrezzature

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
SOV come TOC	50	/

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all' Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le attività con produzione complessiva non superiore a 50 kg/giorno, non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

Comma 10 - Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo relativo alle esclusioni, per sgrassaggio superficiale dei metalli deve intendersi l'insieme dei processi, propedeutici o successivi ad altre fasi di lavorazione, atti a rimuovere le contaminazioni superficiali di oggetti vari, compresa la rimozione di prodotti vernicianti e la pulizia superficiale dei prodotti, effettuati con utilizzo di detergenti a base acquosa, di soluzioni di acidi o di basi, di solventi organici o di solventi clorurati. Ai fini del calcolo della soglia, nel computo delle materie prime, non concorrono al raggiungimento del limite di 10 kg/giorno i quantitativi di solvente utilizzati per la pulizia delle attrezzature.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di COV di cui al paragrafo 2 della parte I dell'Allegato III alla Parte V o 2 tonnellate/anno negli altri casi.

Non è ammesso lo sgrassaggio manuale o a spruzzo con solventi clorurati. Si intendono per solventi organici clorurati quei solventi organici che contengono uno o più atomi di Cloro per molecola.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni la pulizia di superfici con detergenti a base acquosa, effettuata anche in più fasi di lavaggio, e l'utilizzo di macchine di lavaggio a circuito chiuso dotate di sistema convogliamento delle emissioni ed idoneo abbattimento. Per macchine di lavaggio a circuito chiuso si intendono macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico, degli sfiati delle pompe, ecc.

Sgrassaggio manuale o a spruzzo

Tali operazioni devono essere eseguite impiegando sostanze organiche volatili appartenenti unicamente alle classi IV e V di cui alla Tabella D All. I parte II alla Parte V D.Lgs. 152/06. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
SOV CL. IV	150	1,5
SOV CL. IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Sgrassaggio in macchine a circuito chiuso

Le macchine di lavaggio a circuito chiuso devono essere dotate di un sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico.

Limiti di emissione (per ciascuna macchina):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
SOV come TOC	50

Sgrassaggio in vasca

Tali operazioni devono essere eseguite su vasche dotate di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti da inviare all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Pulizia con utilizzo di soluzioni acquose, acide o basiche

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Alcalinità (come Na ₂ O)	5
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5
Ammoniaca (NH ₃)	5

Acido Nitrico (HNO ₃)	5
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2
Fluoro e suoi composti (come HF)	2
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15

Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all' Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le attività svolte con impiego di solventi in quantità non superiore a 5 kg/giorno, non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

Comma 11 – Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

Non sono oggetto del presente comma i laboratori orafi in cui non viene effettuata la fusione dei metalli di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di lavorazione plastica a freddo (laminazione, trafilatura, ecc.), le operazioni alle presse (stampaggio, tranciatura, ecc.), le lavorazioni meccaniche (taglio, lucidatura, ecc.), il trattamento superficiale (decapaggio, galvanica, ecc.) e la saldatura.

Fusione e microfusione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Nella fusione è ammesso l'impiego di sfridi purché costituiti da metalli che non presentino superficialmente tracce di altri metalli; lo stesso forno non può essere usato per la fusione o il recupero dei metalli preziosi presenti nei vari scarti di lavorazione. Quest'ultima operazione può essere ammessa soltanto se il forno è dotato di idoneo impianto di abbattimento.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50	/

Lavorazione a canna vuota

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	200
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15
Ammoniaca (NH ₃)	5

AUTOCONTROLLI

Non sono prescritti campionamenti.

Comma 12 – Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di lavaggio in soluzione acquosa e l'aspirazione dei locali di stoccaggio Cianuri.

Le attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, devono essere effettuate mediante accorgimenti tecnologici ed operativi atti ad evitare ogni possibile contatto fra bagni acidi e bagni alcalini e ogni possibile connessione fra le vasche contenenti i suddetti tipi di bagni.

Applicazioni galvanotecniche - Applicazione di protettivi e mascheranti

I limiti in flusso di massa sono espressi per unità di superficie delle vasche; pertanto il limite di flusso di massa per la singola emissione va calcolato moltiplicando i summenzionati limiti per la superficie delle vasche aspirate contenenti l'inquinante considerato.

Se la somma dei flussi di massa di Cianuri, Cromo e Rame, riferita ad un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, è superiore a 0,015 kg/h e fermi restando i seguenti limiti di emissione, è prescritta l'installazione di idoneo impianto di abbattimento.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	0,015
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,006
Ammoniaca (NH ₃)	20	0,06
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,5	0,0015
Palladio e suoi composti espressi come Pd	0,5	0,0015
Rame e suoi composti espressi come Cu	0,5	0,0015
Acido Nitrico (HNO ₃)	5	0,015
Acido Cianidrico (come HCN)	0,5	0,0015

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Comma 13 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.

Per sostanze collanti si intendono le sostanze costituite da molecole di origine naturale o sintetica che, poste fra superfici di materiali uguali o diversi, ne permettono l'adesione per allontanamento del solvente o per fusione e successiva solidificazione o per pressione o per effetto chimico di reticolazione.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 5 tonnellate/anno.

Non possono avvalersi del presente comma le attività di produzione di calzature, parti di calzature e pelletterie.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Applicazione ed essiccazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
SOV come TOC	50
Acilati	1

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le attività svolte con impiego di sostanze collanti in quantità non superiore a 10 kg/giorno, non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

Comma 14 - Produzione di sapone e detersivi sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno.

Ai fini del calcolo della soglia, nel computo delle materie prime, l'acqua non concorre al raggiungimento del limite di 200 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Miscelazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di miscelazione a freddo, a caldo o con eventuale reazione di neutralizzazione.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	10	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Fusione e colatura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	10	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Pressatura e trafilatura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni

con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	10	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Dissoluzione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	10	/
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Macinazione e filtrazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Comma 15 - Tempra di metalli.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Riscaldamento in atmosfera non modificata

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10
SOV come TOC	50

Riscaldamento in atmosfera controllata (riducente)

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

I forni di riscaldamento devono essere dotati di bruciatori pilota in corrispondenza di ogni possibile fuoriuscita dell'atmosfera riducente. I sistemi di produzione e distribuzione di tale atmosfera devono essere dotati di sistemi per l'ossidazione degli esuberi di atmosfera riducente.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10
CO	100
SOV come TOC	50

Raffreddamento rapido in olio

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10
SOV come TOC	50

Raffreddamento rapido in altri mezzi

Nelle operazioni di raffreddamento rapido in mezzi differenti dall'olio, in particolare in acqua o in sali fusi, non sono ammessi bagni di sali fusi contenenti cianuri.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10
SOV come TOC	50

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino. Non sono prescritti campionamenti periodici.

Comma 16 – Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.

Non sono oggetto del presente comma gli impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura, nonché i forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di preparazione di smalti, colori e impasti serigrafici, nonché le applicazioni serigrafiche, a pennello o con altri sistemi, che non provochino la nebulizzazione del prodotto da applicare.

Movimentazione di materie prime solide - Macinazione d'argille e smalti

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Cottura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
polveri inorganiche di CL. I	1	/
Boro e suoi composti come B ₂ O ₃	1	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	/
Piombo	0,1	/
SOV come TOC	50	/
Fenoli e Aldeidi	10	/

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di soffiatura, taglio, molatura, lucidatura, smerigliatura, ecc. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili,

aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	/

(*) Nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Decorazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di applicazione di smalti, colori ed altri materiali assimilabili, satinatura, decorazione con Acido Fluoridrico, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui: (°)	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (°) (*)	2,5	/
Polveri	3	/
SOV CL. I (**)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (**)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (**)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (**)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (**)	300	2
Fluoro e suoi composti (come HF) (/)	2	0,025

(°) I limiti per tali sostanze trovano applicazione nel caso vengano svolte operazioni di satinatura.

(*) Tale limite si applica nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

(**) I limiti relativi alle SOV si applicano in caso di utilizzo di prodotti contenenti sostanze organiche volatili.

(/) Tale limite si applica nel caso vengano svolte operazioni di decorazione con Acido Fluoridrico.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Comma 17 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.

Non sono oggetto del presente comma le attività di vinificazione e distillazione.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, nel caso non comportino l'emissione di sostanze alcaline, né le operazioni di raffreddamento conseguenti ai trattamenti termici né, infine, le operazioni di confezionamento dei prodotti.

Trattamenti termici

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10
SOV come TOC (*)	30

(*) Il limite relativo alle SOV come TOC si applica nel caso di riscaldamento a temperature maggiori di 100 °C.

Macinazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Alcalinità (come Na ₂ O)	5
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15

AUTOCONTROLLI

Non sono prescritti campionamenti.

Comma 18 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di macellazione di animali quali la mondatura, il sezionamento, la rifilatura, il disosso, ecc., nonché le operazioni sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, nel caso non comportino l'emissione di sostanze alcaline, né le operazioni di raffreddamento conseguenti ai trattamenti termici né, infine, le operazioni di confezionamento dei prodotti.

Trattamenti termici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, l'essiccazione ad alta temperatura, la friggitura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (*)	10
SOV come TOC	30

(*) Nel caso vengano svolte operazioni di friggitura, il limite delle polveri è da intendersi come "polveri totali (comprese nebbie oleose)".

Macinazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Alcalinità (come Na ₂ O)	5
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15

AUTOCONTROLLI

Non sono prescritti campionamenti.

Comma 19 – Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.

Non è oggetto del presente comma l'eventuale utilizzo di sostanze conservanti e/o antiparassitarie contenenti gas tossici.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Stoccaggio, carico e scarico di cereali

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Pulitura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Essiccazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Molitura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento

alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Confezionamento

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Comma 20 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni operazioni quali la desquamatura, l'eviscerazione, la filettatura, il taglio, l'affettatura, ecc., nonché le operazioni sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, nel caso non comportino l'emissione di sostanze alcaline, né le operazioni di raffreddamento conseguenti ai trattamenti termici né, infine, le operazioni di confezionamento dei prodotti.

Trattamenti termici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, la friggitura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (*)	10
SOV come TOC	30

(*) Nel caso di friggitura il limite delle polveri è da intendersi come "polveri totali (comprese nebbie oleose)".

Macinazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Alcalinità (come Na ₂ O)	5
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15

AUTOCONTROLLI

Non sono prescritti campionamenti.

Comma 21 – Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Stoccaggio, carico e scarico

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Trasporto

Il trasporto di cemento e gesso, se sfusi, deve avvenire in dispositivi chiusi o in qualsiasi altro modo idoneo ad evitare la dispersione di polveri.

Macinazione e granulazione di materie prime

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	/

(*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

Impasto

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	/

(*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

Finitura

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di molatura, sbavatura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	/

(*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

Confezionamento

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Comma 22 - Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Fusione e pressofusione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10

Applicazione del distaccante/lubrificante

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Comma 23 – Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

Non sono oggetto del presente comma del presente comma le attività disciplinate dai commi 17, 18, 20, e 29, nonché eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 10 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di raffinazione e depurazione dell'olio grezzo; sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, nel caso non comportino l'emissione di sostanze alcaline; raffreddamento conseguente ai trattamenti termici; confezionamento dei prodotti.

Trattamenti termici

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (*)	10
SOV come TOC (°)	30

(*) Nel caso di friggitura il limite delle polveri è da intendersi come “polveri totali (comprese nebbie oleose)”.

(°) Il limite relativo alle SOV come TOC si applica nel caso di riscaldamento a temperature maggiori di 100 °C.

Macinazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Filtrazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso

luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10

Pulitura

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di pulitura di semi oleosi e cereali vari.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10
SOV come TOC	30

Essiccazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di essiccazione, condizionamento e la lavorazione di semi oleosi, cereali, farine e altri prodotti di origine vegetale.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
SOV come TOC	30

Estrazione/raffinazione di olii con solventi

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
SOV come TOC	30

Sanificazione e sterilizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e

costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Alcalinità (come Na ₂ O)	5
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15

AUTOCONTROLLI

Non sono prescritti campionamenti.

Comma 24 - Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.

Non sono oggetto del presente comma le attività di concerie e pelliccerie che utilizzino macchinari a ciclo chiuso di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di rivestimento del cuoio in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature, di cui all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 10 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le attività interne ai processi di conceria svolte con macchinari a ciclo chiuso.

Fase di riviera

Sono comprese in questa fase le attività di rinverdimento, calcinazione/depilazione, scarnatura, rifilatura e spaccatura, decalcinazione/macerazione, sgrassaggio, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Acido Solfidrico (H ₂ S)	2,5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/

Fase di concia

Sono comprese in questa fase le attività di: piclaggio, concia al cromo, concia al vegetale, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,1	/
Acido Solfidrico (H ₂ S)	2,5	/
Fenoli	10	/

Fase di rifinitone

Sono comprese in questa fase le attività di pressatura e rasatura, smerigliatura, neutralizzazione, tintura, ingrasso, asciugatura, rifinitone (con prodotti in acqua e/o con prodotti nitrocellulosici in emulsione acquosa o con prodotti vernicianti contenenti sostanze organiche volatili), fissaggio ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri di cui	3
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,1
SOV come TOC	50
Formaldeide (*)	5
Ammoniaca (NH ₃) (**)	5

(*) Limite da applicarsi nel caso di utilizzo di sostanze contenenti Formaldeide.

(**) Limite da applicarsi nel caso di utilizzo di sostanze contenenti Ammoniaca.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Comma 25 - Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Stoccaggio, carico, scarico, recupero/rigenerazione sabbie

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di stoccaggio, carico, scarico e recupero/rigenerazione sabbie svolte all'interno del ciclo produttivo. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	/

(*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

Stoccaggio, riscaldamento e recupero cera

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

Fusione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di fusione, colata e distaffatura.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui	10
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5
SOV come TOC	30
Formaldeide	5
Fenoli	5

(*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

Finitura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui	10
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5
SOV come TOC	30

(*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Comma 26 – Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.

Non sono oggetto del presente comma gli impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Movimentazione di materie prime solide - Macinazione d'argille e smalti

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Preparazione di mescole e miscele solide

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Formatura e sagomatura dei vari oggetti ceramici

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Cottura e calcinazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento

alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	/
Fenoli e Aldeidi (*)	10	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	750	/
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (*)	750	/

(*) Tali valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%.

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di soffiatura, taglio, molatura, lucidatura, smerigliatura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Comma 27 - Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Sbianca

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	/

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di taglio, rifilatura, foratura, formatura foglio, ecc. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Comma 28 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche.

Per saldatura si intende qualsiasi processo atto a provocare l'unione di pezzi metallici per azione del calore e/o della pressione, con o senza aggiunta di un altro metallo, il deposito di metallo su metallo base nonché operazioni assimilabili (brasatura e saldabrasatura sia dolce che forte, puntatura, ecc.). Tali lavorazioni possono essere eseguite sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Saldatura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
polveri inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	/
SOV come TOC (**)	50	/

(*) Il limite di emissione per ciascun metallo, da applicarsi in funzione delle sostanze caratteristiche del processo, è il valore minimo fissato alla Tabella B, punto 2 della parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, come modificato dalla DGRM 3913/94. Rimane fatto salvo quanto stabilito all'Art. 1 in merito all'ammissibilità delle varie sostanze.

(**) Tale limite si applica nei casi in cui il processo può comportare emissioni di SOV.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le operazioni di saldatura effettuate per non più di 500 ore/anno totali (intese come sommatoria di tutte le postazioni) o per le operazioni di saldatura a Stagno effettuate per non più di 50 ore/anno totali (intese come sommatoria di tutte le postazioni), non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

Comma 29 – Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, nel caso non comportino l'emissione di sostanze alcaline, né quelle di confezionamento dei prodotti.

Trasformazioni varie

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Alcalinità (come Na ₂ O)	5
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15

AUTOCONTROLLI

Non sono prescritti campionamenti.

Comma 30 – Taglio e deformazione plastica di metalli.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di operazioni di taglio a freddo con utensili.

Taglio

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di taglio a caldo al plasma, taglio ossiacetilenico, taglio al propano, taglio laser, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) (*)	10	/
Polveri Totali (**)	10	0,24

(*) Limite da rispettare per l'attività di taglio.

(**) Limite da rispettare per l'attività di taglio laser.

Deformazione plastica dei metalli a caldo e a freddo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di deformazione plastica dei metalli quali forgia, fucinatura, stampaggio, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC (*)	50	/

(*) Il limite relativo alle SOV come TOC trova applicazione nel caso si svolgano le attività di deformazione plastica a caldo.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le operazioni di taglio effettuate per non più di 500 ore/anno totali (intese come sommatoria di tutte le postazioni) o per le operazioni di deformazione plastica dei metalli effettuate per non più di 500 ore/anno totali (intese come sommatoria di tutte le postazioni), non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

Comma 31 – Elettroerosione.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni elettroerosione svolte con impiego di sola acqua quale mezzo dielettrico.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino. Non sono prescritti campionamenti periodici.

Comma 32 – Lavorazioni meccaniche in genere effettuate su metalli o leghe metalliche.

Non sono oggetto del presente comma le operazioni di tornitura, alesatura, foratura, limatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura, ecc. in quanto considerate attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di manutenzione interna effettuate con macchinari dedicati a questo scopo.

Sono soggette a specifiche prescrizioni le seguenti categorie di operazioni:

- **Finitura di superfici:** levigatura, sbavatura, molatura, lapidellatura, rettifica, affilatura, ecc.
- **Lucidatura meccanica:** nastratura, lappatura, spazzolatura, carteggiatura, satinatura, burattatura, smerigliatura, ecc.
- **Pulizia meccanica e asportazione di materiale metallico:** pallinatura, granigliatura, sabbiatura, ecc.

In relazione alle summenzionate operazioni, tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	/
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) (**)	10	/

(*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

(**) Tale limite trova applicazione in caso di utilizzo di olii emulsionanti, lubrificanti o lubrorefrigeranti.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le attività di finitura, lucidatura e pulizia meccanica e asportazione di materiale metallico effettuate per non più di 500 ore/anno totali (intese come sommatoria di tutte le postazioni), non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

Comma 33 – Attività del settore calzaturiero e pellettiero.

Possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di produzione di calzature o parti di calzature (con esclusione dello stampaggio delle materie plastiche) e le attività di pelletteria, con consumi di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 5 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Il contestuale svolgimento dell'attività di incollaggio è esentato dall'obbligo di presentare specifica dichiarazione, ma rimane comunque soggetto al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 13 del presente Art. 11, ivi compresi il rispetto dei limiti di emissione, delle modalità di svolgimento degli eventuali autocontrolli, nonché della soglia di consumo delle materie prime fissata pari a 100 kg/giorno di sostanze collanti. Tale attività si intenderà autorizzata a condizione che l'interessato ne dia opportuna descrizione contestualmente alla dichiarazione resa per aderire al presente comma, come previsto dall'Allegato II.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di modellatura, taglio, giunteria, cucitura e finissaggio.

Assemblaggio di calzature

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di incollaggio della tomaia, assemblaggio della calzatura, appassimento e preparazione di suola e tacco.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	30	0,24
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III+IV+V	70	0,5

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;

- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le attività svolte con consumo di sostanze collanti non superiore a 10 kg/giorno, non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

Comma 34 – Attività di distillazione.

Sono oggetto del presente comma esclusivamente le attività di recupero di diluenti e solventi esausti effettuate direttamente dai produttori degli stessi. La capacità complessiva di recupero dei distillatori, riferita anche al numero di cicli effettuati giornalmente, non dovrà essere superiore a 100 l/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
SOV come TOC	50

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, e qualora siano presenti emissioni convogliate, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Comma 35 – Attività di estrazione di materiali inerti.

Non è oggetto del presente comma l'attività di frantumazione.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse come meglio specificato all'Art. 10.

Estrazione e deposito

Sono soggette a specifiche prescrizioni le attività di escavazione, rimozione terreno superficiale, deposito, accumulo di materiale, ritombamento, ecc.

Lo svolgimento di tali attività deve avvenire avendo cura di assicurare la regolare bagnatura del fronte di scavo e del materiale rimosso ed accumulato con frequenza adeguata in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.). Al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, devono essere adottate misure quali: impiego di irrigatori, impiego di autobotti per la bagnatura, copertura dei cumuli con teli, ecc.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali deve avvenire avendo cura di assicurare:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, convogliamento ad un idoneo impianto di abbattimento;
- laddove il caricamento dei materiali polverulenti avvenga in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento;
- installazione, ove tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti;

Qualora non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, la ditta è tenuta a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta ed assicurare nei tubi di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, la ditta deve adottare misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare ed in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

Fasi di complemento

Ogni fase dalla quale possano generarsi emissioni diffuse (taglio e/o riduzione del materiale con martelli idraulici, perforazione preparatoria all'inserimento di cariche esplosive, ecc.) deve essere convogliata ad un idoneo sistema di abbattimento. Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile realizzare il convogliamento, si deve garantire il maggior grado di umidità possibile del sistema.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Nel caso vengano realizzati convogliamenti, le emissioni devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con

caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	/

(*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

AUTOCONTROLLI

Non sono prescritti campionamenti.

Comma 36 – Attività di lavorazione di materiali inerti con capacità massima complessiva di trattamento non superiore a 200000 tonnellate all'anno.

Non è oggetto del presente comma l'attività di estrazione.

Frantumazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le attività di frantumazione, cernita, vaglio, macinazione, miscelazione ecc. di materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, argilla, ecc.

I macchinari e i sistemi usati per la operazioni di cui sopra devono essere incapsulati. Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile adottare le misure sopra descritte e qualora il tenore di umidità del materiale non sia sufficiente a garantire la minima produzione e dispersione di polveri, dovranno essere predisposti idonei accorgimenti tecnici quali, ad esempio, l'impiego di ugelli nebulizzatori da posizionarsi almeno in corrispondenza delle zone di introduzione, estrazione/caduta e trasferimento dei materiali.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali deve avvenire avendo cura di assicurare:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, convogliamento ad un idoneo impianto di abbattimento;
- laddove il caricamento dei materiali polverulenti avvenga in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento;
- installazione, ove tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Qualora non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, la ditta è tenuta a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta ed assicurare nei tubi di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, laddove non sia tecnicamente possibile, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, ove tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, ove tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture di raccordo verso i nastri trasportatori.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse la ditta deve adottare misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare ed in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

Stoccaggio

Lo stoccaggio dei materiali deve avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- Stoccaggio in silos;
- Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;

- Copertura della superficie, ad esempio con stuoie;
- Stoccaggio su manti erbosi;
- Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- Umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo e del materiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate, in ogni caso tali da essere efficaci.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Nel caso vengano realizzati convogliamenti, le emissioni devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	/

(*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

AUTOCONTROLLI

Non sono prescritti campionamenti.

Comma 37 - Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.

Non sono oggetto del presente comma le attività di rivestimento di superfici e manufatti con gelcoat. Tali attività rimangono soggette al regime autorizzatorio ordinario o, laddove ne ricorrano le condizioni, alle prescrizioni ed ai fattori escludenti di cui al comma 6 del presente articolo.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di COV di cui al paragrafo 2 della parte I dell'Allegato III alla Parte V o 2 tonnellate/anno negli altri casi.

Non possono avvalersi del presente comma le attività svolte con utilizzo di prodotti pronti all'uso quali gelcoat, resine, ecc. con contenuto di stirene superiore al 35% in massa.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Applicazione gelcoat

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Impregnazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Formatura e postindurimento

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Lavorazioni meccaniche

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Pulizia di attrezzature

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

Comma 38 – Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

Non sono oggetto del presente comma le attività di stireria di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10. In particolare la conservazione delle materie prime e dei rifiuti deve avvenire in luoghi chiusi e protetti dagli agenti atmosferici.

Non soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di rimozione manuale di macchie e di chiazze.

Tutte le fasi devono essere svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura del portello di norma al termine del ciclo di lavaggio. In ogni caso gli impianti devono essere dotati di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente, in particolare per il Percloroetilene temperature inferiori a -10°C , in modo da ridurre al minimo l'emissione di solvente.

Le macchine utilizzate devono essere dotate di impianti di abbattimento come di seguito descritti.

Il sistema primario di abbattimento e recupero dei solventi deve essere costituito da un impianto refrigerante per la condensazione dei solventi. Durante tutta l'operazione di asciugatura, la corrente gassosa contenente solvente viene continuamente raffreddata e ricircolata attraverso il condensatore che recupera sia i vapori di solvente che quelli d'acqua. La miscela viene poi separata per mezzo di un decantatore ed il solvente pompato nel serbatoio di raccolta. Durante l'operazione di sottoraffreddamento la corrente gassosa non viene riscaldata e pertanto il refrigeratore è in grado di recuperare ulteriore solvente: si ottiene una temperatura finale di circa 280 K e una concentrazione di solvente all'interno del tamburo di circa 1400 mg/m^3 .

Il sistema secondario di abbattimento, obbligatorio per le macchine con carico massimo per ciclo superiore a 35 kg di tessuti e/o pellami, deve essere costituito da un impianto di adsorbimento a carboni attivi o zeoliti che, lavorando in serie con il refrigeratore/condensatore, capta le emissioni fuggitive di solvente riducendone la concentrazione nel tamburo a valori anche inferiori a 50 mg/m^3 . Esso viene attivato alla fine del ciclo di sottoraffreddamento e prima dell'apertura del portello di carico. Ulteriore solvente contenuto nella corrente gassosa viene catturato dall'adsorbente e poi desorbito con aria calda per essere recuperato dall'impianto di condensazione.

Il sistema di abbattimento delle emissioni fuggitive si deve attivare all'apertura del portello e deve convogliare i vapori contenenti il solvente residuo all'impianto di adsorbimento.

In alternativa ai sistemi che la ditta è tenuta ad installare secondo le precedenti indicazioni, possono essere impiegati anche altri sistemi di abbattimento purché in grado di operare una equivalente riduzione della massa di solvente. L'entità della riduzione deve essere in questo caso comprovata da riscontri effettuati in via sperimentale su impianti similari.

Il valore limite di emissione totale, espresso in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato, non deve essere superiore a 20 g/kg .

La verifica del rispetto del limite previsto deve avvenire mediante la compilazione del piano di gestione dei solventi secondo il modello riportato nell'apposita sezione dell'Allegato II.

Per la compilazione del suddetto piano, il gestore registra:

- mensilmente il quantitativo di prodotto pulito ed asciugato, in kg (A);
- il quantitativo di solvente presente nelle macchine all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (B);
- la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (C);
- la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D);
- il quantitativo di solvente presente nelle macchine alla fine dell'anno solare considerato, in kg (E).

Annualmente deve essere verificato che:

$$(B + \Sigma C - \Sigma D - E) \times 1000 / (\Sigma A) \leq 20\text{ g/kg}$$

dove Σ sta per sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato.

AUTOCONTROLLI

Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto ai limiti prescritti, i gestori dovranno inviare alla Provincia, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, copia del piano di gestione dei solventi riferito all'anno solare precedente. Copia di tale piano dovrà altresì essere custodita presso lo stabilimento e tenuta a disposizione degli organi di controllo.

Alle attività oggetto del presente comma non si applicano le prescrizioni di cui alla parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152.06.

Altresì non si applicano le prescrizioni di cui alla parte I, paragrafo 2, punto 2.3 dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152.06.

Comma 39 – Attività di produzione di calore con impianti termici che utilizzano combustibili solidi, liquidi o gassosi.

Possono avvalersi del presente comma le seguenti categorie di impianti:

- impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 3 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
- impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale pari o superiore a 0,3 MW e inferiore a 0,5 MW;
- impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale pari o superiore a 3 MW e inferiore a 6 MW;
- impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06, di potenza termica nominale complessiva superiore a 3 MW e inferiore a 6 MW.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi del presente comma gli impianti termici dotati di potenza termica nominale pari o superiore alle soglie massime di cui sopra.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente comma gli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati prevalentemente per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Gli impianti di combustione di cui al presente comma devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

I limiti di emissione da rispettare, in ragione della potenza termica e del tipo di combustibile utilizzato, sono quelli indicati nella parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, senza applicare riduzioni così come peraltro previsto dalla DGRM 3913/94.

La dichiarazione per aderire al presente comma deve essere presentata ai destinatari attraverso il modello di cui all'Allegato II E.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, e qualora siano presenti emissioni convogliate, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).